

io invece fin d'ora quel beneficio nella prima zona, e l'invoco in nome del bonificamento agricolo ed igienico. Certo se il ministro della guerra sarà, come ieri promise di essere, fautore di questi grandi principii, io credo che non potrà opporsi all'interpretazione da me proposta dell'articolo 6, e la porrà nella presente legge; avvertendo che le promesse a parole sono inutili, quando si fanno le leggi. Gli uomini passano, la memoria si dilegua, e resta la lettera della legge, la quale può essere intesa con soverchia rigidità a danno di vitalissimi interessi.

Io aspetterò che l'onorevole ministro mi dia una risposta, dopo la quale mi determinerò a mantenere o a ritirare l'articolo transitorio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole Baccelli vorrebbe, a spiegazione dell'articolo 6 della legge del 1859, introdurre in questo disegno di legge un'aggiunta che egli ritiene valga a determinar meglio il senso delle facoltà concesse con lo stesso articolo 6. La proposta fatta dall'onorevole Baccelli sembra a primo aspetto che differisca dal prescritto dall'articolo 6 del disegno di legge soltanto nella forma, portando poi alla stessa conclusione; però, se bene la si esamina, si scorge che essa è invece più restrittiva, che, cioè, nell'interesse delle proprietà è più largo il prescritto letterale dell'articolo 6.

Infatti l'articolo 6 suona così:

« Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare... »

Non proibisce dunque in modo assoluto, prescrive solo che chi vuol costruire deve darne partecipazione anticipatamente all'autorità militare.

« ... la quale (prosegue l'articolo) potrà sottoporre l'esecuzione alle condizioni che crederà necessario nell'interesse della difesa militare... »

Dunque non può proibirle, ma può mettervi delle condizioni.

Cominciamo dunque a mettere bene in chiaro che, con questo articolo 6, l'autorità militare non ha facoltà di proibire che si eseguiscano scavi, fossi, strade, nella prima zona, come nella seconda e nella terza; essa ha soltanto il diritto di esigere dai proprietari la comunicazione preventiva dei disegni, per verificare se i lavori progettati soddisfano alle volute condizioni, le quali mirano ad un solo scopo: se si tratta di scavi, si domanda che

la scarpa del fosso rivolta verso la fortezza abbia un'inclinazione un po' dolce, onde il cannone della fortezza possa batterne il fondo; se si tratta di elevazione di terreno, si domanda che la scarpa opposta alla fortezza abbia una pendenza un po' dolce, onde possa essere battuta dal cannone.

Queste sono le condizioni che si sono sempre richieste da quando la legge è in vigore, cioè da circa 27 anni.

Io credo che il senso letterale dell'articolo, e anche la giurisprudenza seguita fino ad ora, dimostrino che non occorre la spiegazione che desidererebbe l'onorevole Baccelli, poichè ciò che egli teme è che possa l'autorità militare valersi di questo articolo per impedire simili lavori, mentre invece tale impedimento non può essere messo dall'autorità militare.

Invece la redazione che propone l'onorevole Baccelli finisce così:

« Il Governo non potrà opporsi a queste costruzioni (scavi o rialzi) che per imprescindibili necessità della difesa... »

Ebbene io non credo di accettare questa proposta perchè chi giudica dell'imprescindibilità della difesa è soltanto l'autorità militare alla quale si darebbe a mio avviso troppa facoltà.

Prego quindi l'onorevole Baccelli, che è così, e giustamente, entusiasta di quella grande opera che è il bonificamento dell'Agro romano, di ritenere che io non gli sono inferiore nel comprenderne l'importanza, nè essa è meno sentita dall'onorevole Berti e dall'onorevole Peruzzi, i quali hanno avuta tanta parte nella soluzione di questa questione.

Io desidero quanto loro il bonificamento, e credo che con la legge attuale si provveda largamente ad assicurarlo, mentre, per quanto mi riguarda, ne favorirò lo sviluppo con tutte le mie forze. E posso assicurare che nessun ministro potrà, con la legge che stiamo discutendo, e che spero sarà approvata, mettere alcun impedimento all'esecuzione del bonificamento dell'Agro romano.

L'onorevole Amadei ha finito per accettare la condizione che nella prima zona di 250 metri non si debbano erigere nuove fabbricazioni murarie, ritenendo che in detta zona ve ne siano già molte delle costrutte.

Mi preme di rettificare questa osservazione. È vero che attorno l'antica cinta di Roma si sono costrutte molte case. Ma desse non cadranno punto nelle servitù, le quali saranno applicate soltanto attorno la nuova cinta da costruirsi a notevole distanza dall'antica, e per darne un'idea ripeto quello